

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

## LA DIFFAMAZIONE *ON LINE*

GIUSEPPE CASSANO

(Docente di *Istituzioni di diritto privato* nell'Università LUISS di Roma)

1. Internet e valore dell'informazione - 2. Diffamazione e manifestazione del pensiero *off line* e *on line* - 3. Sistema della responsabilità e tutele in Internet.

1. Internet e valore dell'informazione. L'informazione in senso lato costituisce l'oggetto di qualunque processo comunicativo: si può oggi solo intuire la portata che è destinata ad avere sulle strutture sociali e sui modelli comportamentali umani una forma di comunicazione in cui ciascuno sia al tempo stesso fruitore e produttore di informazioni in una società globale.

Le potenzialità che la Rete possiede di veicolare informazione consentono diverse forme di comunicazione con differenti caratteristiche fondamentali (DE MARTINI, *infra*, 847).

La prima forma di comunicazione – intesa in senso di diffusione dell'informazione - si ha con l'apertura di un sito *web*: è questa la testimonianza più immediata della propria esistenza in rete. La comunicazione tramite posta elettronica (*e-mail*) si realizza, invece, attraverso l'invio di messaggi rivolti a soggetti determinati che possiedano una casella postale elettronica. L'indirizzo *e-mail* può essere utilizzato anche per iscriversi a *mailing-list* attraverso le quali sono diffuse informazioni aggiornate su temi determinati provenienti da soggetti in un certo qual modo qualificati (ad es. operatori turistici, aziende, riviste specializzate ecc.). La comunicazione mediante *chatline*, invece, avviene mediante un dialogo a distanza tra due o più soggetti in tempo reale (contrariamente a quanto accade con la posta elettronica, la conversazione è immediata e l'invio e la ricezione dei messaggi non è sfalsato nel tempo). Il *newsgroup*, infine, è un'area virtuale dove si lasciano messaggi per partecipare a *forum* di discussione su argomenti determinati. Collegandosi al *newsgroup*, si possono leggere i messaggi ordinati per data, le relative risposte ed eventualmente si può partecipare alla discussione rispondendo pubblicamente o inviando una *e-mail* all'autore di un determinato messaggio. Nel *newsgroup* si "parla", si risponde, si esprimono le proprie idee, si condividono informazioni. Le potenzialità di questo strumento sono notevoli, tanto che si ritiene il *newsgroup* una delle maggiori fonti di informazione specializzate, vista la comunanza di interessi ed istanze tra i soggetti che lo frequentano. I soggetti che partecipano al *newsgroup* inviano i propri messaggi al *server* che – a titolo gratuito o a

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

pagamento – ospita i contenuti ricevuti e li rende accessibili a chi vi ha accesso. L'accesso è gestito dal *webmaster* che provvede all'amministrazione e alla gestione del sito, sovrintende al suo regolare funzionamento, si occupa di organizzare graficamente i messaggi ed, eventualmente, svolge funzioni di filtro sul contenuto dell'informazione che chi si collega può conoscere. Si tratta di comunità di soggetti non ufficialmente organizzate, prive di definite regole di comportamento, ma che seguono un insieme di regole consuetudinarie, una sorta di "consuetudine telematica" (*netiquette*), il cui valore è meramente "etico". Le regole di queste "società virtuali" assumono un particolare rilievo nel caso in cui i *newsgroup* siano "moderati" da un soggetto deputato al controllo del contenuto dell'informazione, prima che sia resa accessibile ai partecipanti.

2. Diffamazione e manifestazione del pensiero *off line* e *on line*. Dal punto di vista giuridico, il primo dato che viene in rilievo è la garanzia di cui godono le nuove tecniche di comunicazione, che a pieno titolo rientrano nella nozione di "ogni altro mezzo di diffusione" dell'art.21 della Costituzione. Oltre al nostro testo costituzionale, deve essere menzionato anche l'art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che garantisce la libera manifestazione del pensiero come <<diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare le informazioni o le idee, senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza frontiere>> (art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).

Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all'informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingervi. Le restrizioni alla comunicazione attraverso la Rete possono essere solo restrizioni fondate sulla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale, secondo quanto discende dall'applicazione del principio del bilanciamento degli interessi. In quest'ottica un ruolo di assoluto rilievo, quale limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere riconosciuto al rispetto dei diritti della persona. La Rete non può essere intesa come una "zona franca" (DE MARTINI, *infra*, 847) del diritto, ma altro non è che uno dei luoghi nei quali l'individuo svolge la sua personalità. Come tale reclama giuridico rilievo. Anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i "nuovi" diritti della persona: alla riservatezza e all'identità personale.

Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia ed eguaglianza, al tempo stesso, per le sue stesse potenzialità, può essere utilizzato, più di ogni altro, per ledere in maniera dirompente, e forse irrimediabile, proprio questi stessi aspetti. Da un punto di vista giuridico, quindi, tutte le problematiche tradizionali

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero si ripropongono in Internet, ma in maniera amplificata non fosse altro che per quella velocità e quella atterritorialità che ne costituiscono i tratti caratteristici.

Restringendo il campo dell'analisi ai soli limiti alla libertà di manifestazione del pensiero legati alla tutela della persona (e lasciando da parte i profili – altrettanto delicati - della tutela dell'ordine pubblico e del buon costume), va osservato che, tra i valori della persona che qui possono venire in gioco, assumono rilievo i "classici" beni dell'onore e della reputazione. E' noto che si tratta di due beni della persona che hanno ricevuto giuridico riconoscimento sin dalla tradizione romanistica e che il legislatore penale del 1930 si è preoccupato di tutelare adeguatamente, costruendo i due reati di ingiuria (art.594 c.p.) e diffamazione (art.595 c.p.) proprio intorno alle due distinte nozioni.

Secondo l'opinione tradizionale, l'onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore, mentre la reputazione nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività. Mentre il primo viene leso solo in caso di offese rese in presenza del destinatario, il secondo può essere leso solo in caso di offese fatte in presenza di altri: la presenza del destinatario segna dunque il confine tra le due figure di reato.

Con riferimento al problema della "presenza" in Internet, da parte di taluni si osserva che: <<va esclusa la possibilità di applicare l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.594 c.p. ("chiunque offende l'onore ed il decoro di una persona *presente*"), per l'impossibilità di ravvisare l'elemento della *presenza* fisica dell'offeso in una comunicazione telematica, in quanto questa avviene, per definizione, "a distanza", può però venire in rilievo l'ipotesi del secondo comma, secondo cui "alla stessa pena soggiace chi commette il fatto *mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni*, diretti alla persona offesa">> (Picotti, *infra*, 288).

Lo stesso Autore, però, esclude che le comunicazioni che avvengono tramite Internet siano assimilabili a quelle telefoniche (nonostante esse spesso avvengano proprio tramite le linee telefoniche), stante il divieto di analogia in materia penale; reputando, invece, più opportuno avvalersi di un'interpretazione evolutiva delle locuzioni "scritti" e "disegni".

Quanto agli strumenti attraverso i quali sono configurabili le fattispecie di ingiuria e di diffamazione, si ricorda che, per configurare l'ingiuria, occorre che la comunicazione sia "diretta" alla persona offesa. Tale circostanza è senz'altro ravvisabile nel caso di invio di un messaggio di posta elettronica.

<<I messaggi, invece, che non siano specificamente *indirizzati* ad un soggetto determinato, non possono integrare il reato d'ingiuria, pur potendo egualmente pervenire (anche) alla lettura del soggetto offeso, ma quale parte di una pluralità

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

di persone diverse ed indeterminate che vi abbiano accesso (ad es.: messaggi per *news-groups*, *mailing-list* aperte non espressamente ricomprendenti l'offeso, pagine *web* accessibili ad un numero indeterminato di utenti, etc.): tali messaggi, infatti, integrano più propriamente la fattispecie di diffamazione, di cui all'art.595 c.p.. Già con riferimento alla stampa, del resto, non si considera integrato il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata, nel caso di cosiddetta "lettera aperta" offensiva, diretta solo idealmente, ma *non* inviata all'offeso e pubblicata invece in un giornale, pur se poi letto dal soggetto passivo>> (PICOTTI, *infra*, 294).

La tutela pubblicistica si traduce, sul piano civilistico, in un'obbligazione risarcitoria che copre anche i danni morali attraverso il meccanismo operativo degli artt.185 c.p. e 2059 c.c. Le condotte di ingiuria e di diffamazione, anche quando non integrano gli estremi delle corrispondenti fattispecie penali, rilevano *sub specie* di illecito aquiliano, in quanto comportano la violazione dell'obbligo generico del *neminem laedere*. Più in particolare si potrebbe partire dal combinato disposto dell'art.2 della Costituzione e dell'art.2043 c.c. dal quale discenderebbe che i diritti della persona, in quanto situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi di carattere assoluto, sono muniti di tutela risarcitoria. Peraltro la tutela dell'onore e della reputazione (è) da collegarsi con l'intero ordinamento giuridico e coi valori cui esso si ispira, considerandosi parziale e limitata l'impostazione tesa a desumere la tutela della persona umana dalla disciplina del diritto penale. Con riferimento alla rilevanza civilistica della condotta di diffamazione, va osservato che essa non è pienamente corrispondente con l'ambito operativo della fattispecie penale, ma si rivela più ampia. In sede civile, da un lato, assumono giuridico rilievo, ai fini risarcitori, anche le condotte diffamatorie colpose e, dall'altro, la lesione alla reputazione si ritiene perpetrata anche se l'offesa è avvenuta comunicando con una sola persona e anche se il fatto si è verificato a seguito di provocazione (che, in ambito penale, opera come un'esimente che esclude la punibilità).

La casistica giurisprudenziale in materia di condotte diffamatorie è molto ricca, ma, scorrendo attentamente i repertori di giurisprudenza, ci si rende conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, si tratta di condotte tenute da soggetti determinati appartenenti alla categoria dei giornalisti. Sempre con riferimento a questa specifica attività professionale si è sviluppata l'elaborazione giurisprudenziale intorno alle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica. Si tratta, cioè, di pronunce che attengono per lo più ad un determinato aspetto della libertà di manifestazione del pensiero che si traduce nella libertà di informazione, libertà legata all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa. I profili di complessità e di particolarità che tale libertà presenta e le delicate implicazioni che ne derivano sono stati riconosciuti dal legislatore il quale ha

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

dedicato norme speciali alla disciplina della stampa (L. 8 febbraio 1948 n.47) ed alla disciplina del sistema radiotelevisivo privato e pubblico (L. 6 agosto 1990 n.223). Rispetto a questo specifico ambito operativo dell'art.21 della Costituzione, non c'è dubbio, allora, che il diritto di esprimere il proprio pensiero e di diffondere informazioni mediante Internet non possa essere ricondotto in maniera univoca a tale nozione di libertà di informazione: infatti, se l'opinione viene espressa da parte di un privato in un *newsgroup*, essa non potrebbe essere qualificata in termini di esercizio del diritto di cronaca, poiché quest'ultimo è di appannaggio esclusivo di un soggetto, il giornalista, che svolge un'attività professionale (per una critica di tale impostazione v. COSTANZO, *infra*, 608), improntata ai caratteri dello scopo di lucro, della finalità pubblicistica, dell'autorevolezza della fonte. Si potrebbe, cioè, seguendo questa impostazione non del tutto condivisibile, tracciare una linea di demarcazione tra la libertà di informazione "qualificata" e "non qualificata", che segni anche la soglia di rilevanza giuridica del diritto di cronaca: la configurabilità di uno *ius narrandi* come scriminante, che vale a privare il fatto lesivo del carattere di antigiuridicità, trova spazio esclusivamente con riferimento alla prima in ragione della sua connotazione pubblicistica.

Circa i limiti interni di operatività del(lo) *ius narrandi* del giornalista, la Corte di Cassazione, con la celebre sentenza n. 5259 del 10 ottobre 1984 (*FI*, 1984, I, 2711), li ha individuati nella "verità del fatto", richiedendo che il giornalista esponga fatti della cui veridicità è certo, nella "continenza sostanziale", richiedendo che il fatto esposto presenti un indubbio carattere di interesse per la collettività, e infine nella "continenza formale", richiedendo che la cronaca utilizzi toni e forme contenute nei limiti di un'esposizione civile. <<È appena il caso di aggiungere che l'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo Internet, poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto, che mantiene il requisito dell'illiceità e rimane sanzionabile alla stregua di tutte le condotte che comportino aggressione all'onore, al decoro, alla reputazione mediante espressioni offensive, denigrative, ovvero mediante sapienti accostamenti di titoli, immagini ed espressioni, o addirittura anche mediante studiate e decisive omissioni>> (Trib. Teramo, 11.12.1997, *FI*, 1998, I, 594)

Non si possono tacere le particolari difficoltà interpretative che emergono in relazione alle informazioni diffuse tramite Internet, soprattutto da parte delle testate giornalistiche telematiche. A riguardo, è stata affermata l'inapplicabilità delle normative di settore cui più sopra si è fatto riferimento, sulla base del rilievo che l'art.1 della L.47/48, nel definire il proprio ambito applicativo, fa espresso riferimento alla nozione di stampa o stampato ricomprendendovi "tutte le riproduzioni tipografiche, o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". L'art.30 della L. 223/90,

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

d'altra parte, fa esclusivo riferimento alle trasmissioni televisive o radiofoniche, ed incorre nel divieto di applicazione analogica di cui all'art.14 disp. prel. che impedisce di estenderne l'applicabilità, almeno ai fini penali, al di fuori di tali confini (cfr. ZENO-ZENCOVICH, *infra*, 15). <<In pratica (...) si viene a ricreare quella situazione di grave disparità di trattamento, che si verificò sino all'entrata in vigore della l.223/1990, posto che sino a tale momento solo la diffamazione a mezzo stampa poteva essere suscettiva di sanzione penale. (...) Taluno (...) potrà obiettare che, comunque, la condotta in esame è suscettibile di punizione secondo i canoni della norma penale, portata dal disposto dell'art.595 c.p., sicché non potrebbe parlarsi di una vera impunità. Il problema, invece, nasce non solo dalla grave disparità di trattamento di una condotta diffamatoria orchestrata a mezzo Internet; esso si deriva da quella impostazione che non assimili la rete, agli altri media, ancorandosi a dati interpretativi (...) delle richiamate norme vigenti in materia>> (ZAINA, *infra*)

Lo stesso Autore pone, però, un rilievo che potrebbe rivelarsi utile ai fini del superamento della questione: il fatto, cioè, che una pagina *web* possa essere stampata, ma allora si dovrebbe porre il problema dell'utilizzo non digitale del web.

Si segnala, tuttavia, che la giurisprudenza ha già riconosciuto l'applicabilità, per analogia, della l.47/1948 ai "siti" Internet (v. *infra*, Trib. Napoli, 8.8.1997, *Dinf*, 1997, 970).

Ad ogni modo, sembra tuttavia ugualmente applicabile, alle fattispecie in esame, l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., che equipara all'offesa recata col mezzo della stampa, quella recata *con qualsiasi mezzo di pubblicità*, intendendosi, con tale locuzione, <<tutte quelle comunicazioni che siano semplicemente *accessibili* ad una quantità indeterminata di utenti, in quanto mezzi che hanno una destinazione *non* limitata ad un ambito meramente privatistico e circoscritto di soggetti individuabili>>(PICOTTI, *infra*, 301), fra le quali rientrano senz'altro le informazioni diffuse tramite Internet.

Non può tacersi, inoltre, l'incongruenza ermeneutica che deriva dalla ritenuta applicabilità della stessa normativa sulla stampa alle riviste telematiche in relazione all'obbligo di preventiva registrazione presso il Tribunale (Trib. Napoli, 8.8.1997, *Dinf*, 1997, 970).

In relazione alla libertà di informazione "non qualificata", è da condividere l'opinione espressa dal Tribunale di Roma che in una pronuncia (Trib. Roma, 4.7.1997, *Dinf*, 1998, 807) ha ricondotto il messaggio inviato da un privato cittadino ad un *newsgroup*, relativo alla propria esperienza negativa presso un noto istituto di credito, alla nozione di diritto di critica, inteso come modalità di estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero. Se il diritto di critica può essere, infatti, esercitato anche dai giornalisti – si pensi ad esempio agli

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

articoli degli opinionisti – esso non costituisce però un loro esclusivo appannaggio, ma appartiene, almeno potenzialmente, al bagaglio culturale di ciascun individuo. La nozione giuridica del diritto di critica, sin dall'origine ricondotto alla libertà di manifestazione del pensiero, è stata inizialmente avvertita come una mera specificazione del più studiato diritto di cronaca e, di conseguenza, ha ricevuto un'applicazione che risentiva dei risultati dell'elaborazione interpretativa su quest'ultimo. Ben presto, però, si è dovuto prendere atto del fatto che esistono differenze strutturali tra le due situazioni soggettive tali da farne emergere il carattere autonomo nonostante l'indubbia contiguità: esprimere il proprio giudizio rispetto a un determinato accadimento è cosa ben diversa dal raccontarne lo svolgimento. Il carattere di maggiore diversificazione si coglie soprattutto con riferimento al rispetto dei limiti interni dell'esercizio dei due diritti: se la critica per definizione utilizza toni forti e talvolta polemici, è naturale che il rispetto del limite della continenza formale, intesa come civile esposizione dei fatti, richiede una valutazione meno rigida rispetto a quella svolta nel caso di esercizio del diritto di cronaca, dovendosi ritenere lecite tutte quelle espressioni che non si traducano esclusivamente in pretestuosi attacchi *ad personam*. Naturalmente l'ambito di operatività del diritto di critica dipende anche dalle qualità del soggetto colpito, nel senso che esso sarà tanto più ampio quanto maggiore è la notorietà o la rilevanza pubblica del destinatario della critica. Il fatto che il diritto di critica possa essere esercitato da chiunque, e non solo da chi svolga un'attività giornalistica, fa sì che il requisito della verità oggettiva risulti molto più sfumato che nella cronaca: ricorrendo in questo caso l'esposizione di opinioni personali che come tali vengono avvertite, non viene in rilievo la necessità di tutelare un interesse pubblico alla correttezza dell'informazione.

L'assenza dei presupposti operativi del diritto di critica o il superamento dei suoi limiti interni di esercizio restituisce al fatto lesivo il suo carattere di anti-giuridicità e obbliga il suo autore al risarcimento del danno alla reputazione, salvo a verificare la ricorrenza anche di una responsabilità penale. Questa figura di danno che può qualificarsi come danno da informazione diffusa a mezzo Internet, costituisce l'ultima frontiera della relativamente recente categoria degli illeciti da informazione.

Come generalmente accade per i diritti della persona, anche rispetto al diritto alla reputazione, la tutela risarcitoria evidenzia il suo limite strutturale derivante dal fatto di essere stata concepita in relazione a beni aventi una consistenza economica, per i quali il meccanismo della monetizzazione del danno risultava soddisfacente. Indubbiamente una tutela più efficace è assicurata dal ricorso alle misure cautelari e, segnatamente, ai provvedimenti cautelari di cui all'art.700 c.p.c., che consentono di ottenere dal giudice adito, in presenza dei requisiti del

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

*fumus boni juris* e del *periculum in mora*, l'ordine di cessazione del comportamento lesivo.

Si segnala, a questo proposito, la concreta applicazione (Trib. Teramo, 11.12.1997, *FI*, 1998, I, 594), che ha garantito una tutela inibitoria (rimozione di informazioni e notizie da un sito Internet) proprio con riferimento ad un'ipotesi di lesione del diritto all'onore e alla reputazione mediante messaggi diffusi su Internet.

Questa forma di tutela, più agevole e più rapida di quella risarcitoria, è *de jure condito* quella che meglio attua il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, anche se non può tacersi del fatto che le situazioni soggettive attinenti ai beni della persona richiederebbero forme di tutela preventiva, tali cioè da impedire a monte la commissione del fatto lesivo, laddove la stessa tutela inibitoria, pur presentando un'indubbia valenza preventiva rispetto alla protrazione del comportamento dannoso, presuppone, per la sua azionabilità, che questo si sia manifestato. Resta, infine da valutare l'ammissibilità di forme di tutela alternative e segnatamente la possibilità di riconoscere al danneggiato il diritto di rettifica. A parte il problema di un'applicazione diretta della normativa sulla stampa che testualmente prevede tale istituto e a parte la difficoltà di ammettere un diritto di rettifica di applicazione generalizzata fondato sul disposto dell'art.2058 c.c., va sottolineato che esso trova il suo fondamento nell'impossibilità per il soggetto leso da una determinata notizia, diffusa attraverso uno dei tradizionali mezzi di comunicazione, di accedere direttamente allo strumento informativo per ripristinare la verità dei fatti. Tale circostanza sembrerebbe non ricorre, invece, nel caso di informazione diffusa a mezzo Internet, essendo in questa ipotesi il mezzo di comunicazione per sua stessa natura accessibile a chiunque a parità di condizioni. Si deve notare, peraltro, che se è pur sostanzialmente vero che per mezzo di Internet tutti possono "fare informazione", pochi hanno effettivamente la potenzialità di diffonderla in modo significativo.

Naturalmente tutte le forme di reazione al danno da informazione a mezzo Internet sin qui prospettate presuppongono che l'autore del messaggio lesivo sia identificabile; nel caso in cui questi non abbia firmato il proprio messaggio, l'unica possibilità di individuarlo è quella di identificare il *provider* e accertare se disponga dei dati del cliente con cui ha stipulato il contratto di accesso, altrimenti al più potrà individuarsi la macchina dalla quale sono stati inviati i messaggi lesivi, senza che ciò consenta di risalire alla persona che materialmente ha messo tali messaggi in rete. La questione che qui si vuole solo brevemente accennare attiene all'esigenza di una regolamentazione dell'accesso alla rete, nel senso di imporre in termini giuridici l'obbligo di identificazione degli utenti. Nonostante, infatti, il fascino che può esercitare una concezione di Internet come un mondo a

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

sé in cui ognuno può agire sotto identità diverse da quella reale o addirittura in forma anonima, non c'è dubbio che anche in Internet debba valere il principio di autoresponsabilità, e che quindi i soggetti conservino nel mondo "virtuale" i diritti e gli obblighi di cui sono titolari nel mondo reale, senza che sia possibile configurarsi un diritto all'anonimato. Questo naturalmente è un nodo cruciale su cui è sicuramente opportuno riflettere in maniera più compiuta.

3. Sistema della responsabilità e tutele in Internet. È di indubbio interesse verificare se sia possibile configurare, in caso di diffamazione posta in essere nell'ambito di un *newsgroup*, una legittimazione processuale passiva anche in capo al cosiddetto *webmaster* e in capo alla società che gestisce il *server*. In una recente pronuncia sul tema, già ricordata (Trib. Roma, 4.7.1997, *Dinf*, 1998, 807), in entrambi i casi tale legittimazione è stata esclusa, rispettivamente sulla base del rilievo che il *webmaster* "non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del *server*" e che, a sua volta, il *server* si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio 'virtuale' dell'area di discussione e, nel caso di specie, trattandosi di un *newsgroup* non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono "inseriti": si tratta di affermazioni sicuramente innovative nel panorama della giurisprudenza italiana le quali, pur arrestandosi al profilo processuale, offrono all'interprete nuovi spunti di riflessione sul controverso tema della responsabilità del *provider* e dei cosiddetti soggetti "neutri" (l'espressione è usata da COSTANZO, *infra*, 806).

L'aspetto di maggior interesse della pronuncia in esame attiene, tuttavia, alla figura dell'Internet *provider*. Il dibattito sul tema della responsabilità di questo soggetto per i contenuti che transitano sulle sue macchine (si pensi anche al caso del gestore che "ospita" pagine *web* personali) è molto acceso e vivo in tutti gli Stati, ma ancora privo di una soluzione univoca. Il problema della configurabilità di una responsabilità in capo a questo soggetto nasce dal fatto che, come si è evidenziato più sopra, non sempre è possibile risalire all'autore del comportamento lesivo: tecnicamente, infatti, è possibile identificare solo il nome di accesso dell'utente che ha commesso la violazione, con il rischio che tale nome sia stato sottratto al titolare e utilizzato fraudolentemente da terzi o che tale nominativo venga utilizzato indifferentemente da più persone. Inoltre, talvolta, anche se l'identificazione è possibile, si rivela comunque inutile perché questo soggetto si trova in un altro Stato. Di qui i tentativi volti a coinvolgere nel giudizio di responsabilità l'Internet *provider* che, invece, è un soggetto sempre identificabile e tenuto a rispettare le norme dello Stato in cui è commessa la violazione. Secondo una prima ricostruzione, la sua responsabilità per i fatti commessi dai terzi potrebbe essere affermata attraverso l'equiparazione all'editore

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

di una testata giornalistica o al gestore di una radio o televisione, con la conseguente attribuzione dell'obbligo di verificare il contenuto di tutto il materiale pubblicato sul proprio *server*, incluso quello inviato dai terzi.

La giurisprudenza ha infatti affermato che <<il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori - al quale va equiparato quale organo di stampa un sito Internet - ha l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana, nell'illecito di concorrenza sleale>> (Trib. Napoli, 8.8.1997, *Dinf*, 1997, 970).

Una diversa proposta ricostruttiva fa leva, invece, sulla possibilità di configurare una responsabilità oggettiva del *provider* in applicazione dei nuovi criteri di allocazione dei danni, che si fondano, piuttosto che sul tradizionale sistema di responsabilità soggettiva basato sul principio di colpevolezza, su un diverso sistema di responsabilità di tipo oggettivo che, in un'ottica di analisi economica del diritto, consente di operare una redistribuzione dei danni o in ragione della natura imprenditoriale di determinati soggetti e della possibilità che essi hanno di trasferire le conseguenze dannose dell'attività d'impresa sul substrato aziendale di cui dispongono, o in ragione della natura dell'attività svolta che si caratterizza per essere pericolosa. In quest'ottica va letto il ricorso all'art.2050 c.c., volto a qualificare l'attività di gestione di un *server* in termini di attività pericolosa, con la conseguenza che il fatto illecito commesso da un utente fa derivare anche la responsabilità del gestore salvo che egli non provi "di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno": rientrerebbe, nel novero di tali misure cautelative, un obbligo di monitoraggio dei contenuti dei messaggi inviati sul proprio *server*. Questa tesi in relazione al problema dell'allocazione dei danni sembra cogliere nel segno, ma al contempo sembra potersi affermare che, in relazione ai contenuti immessi nella Rete, l'unico caso di responsabilità oggettiva si riferisca ai contenuti pedo-pornografici.

Nel tentativo di dare una soluzione *de iure condendo* al problema si è affermato <<è necessaria una regola che dia al *provider* il diritto di "usare le forbici" in determinati casi, sollevandolo da responsabilità sia nei confronti dell'autore del contenuto quando decida di intervenire sia di fronte alla legge quando ritenga di non dover oscurare una pagina o un intero sito. Questa regola può essere introdotta nel contratto d'affitto (anche a titolo gratuito) dello spazio *server*, e può essere prevista dal futuro codice deontologico dei fornitori di servizi, in modo che si abbia certezza dei diritti e dei doveri e, per quanto possibile, un atteggiamento comune dei diversi *provider*>> (CAMMARATA, *infra*).

Dalle osservazioni fatte in precedenza non si può tuttavia argomentare nel senso dell'esistenza, in via generale, di un obbligo di controllo preventivo in capo al

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

gestore: se il gestore non assume alcun obbligo di controllare preventivamente quanto viene posto sul *server*, non può essere ritenuto coautore di danni ingiusti provocati a terzi a mezzo dello stesso *server*. Tale principio non può tuttavia tradursi in un'incondizionata irresponsabilità di questo soggetto: si è osservato (FOGLIANI, *infra*) che, nel momento in cui il *provider* viene avvisato che attraverso il suo *server* si sta realizzando un comportamento lesivo, egli deve verificare il contenuto del messaggio ed eventualmente interrompere la visibilità del messaggio incriminato. Peraltro in questo senso dispone adesso la direttiva 2000/31/CE, ed è da rilevarsi che la regola è già contenuta nel codice di autodisciplina degli ISP. Ciò dipende dal fatto che il *provider* è l'unico soggetto in condizione di intervenire tempestivamente, provvedendo alla cancellazione di quanto registrato sul proprio *server*.

In questa ipotesi si verificherebbe una situazione del tutto analoga al caso in cui il *provider* sin dall'inizio abbia consapevolmente diffuso in Internet il materiale diffamatorio proveniente da terzi (si pensi al caso in cui il *provider* non si limiti a concedere degli spazi, ma gestisca pagine *web*): qui sono i principi generali in materia di concorso nell'illecito che impongono di configurare una sua responsabilità – non certo per omesso controllo – ma per commissione del fatto lesivo.

Tornando alla tesi che riconduce all'area applicativa dell'art. 2050 c.c. l'attività svolta dal *provider*, piuttosto che far discendere dalla natura "pericolosa" dell'attività un ingiustificato, oltre che difficilmente praticabile, obbligo di controllo costante della fonte di pericolo, potrebbe invece ritenersi che essa giustifichi la configurabilità di una serie di diversi obblighi preventivi. Questi potrebbero specificarsi in obblighi di informazione, ad esempio relativamente alle eventuali responsabilità in cui l'utente potrebbe incorrere oppure, come è stato da altri prospettato, nell'installazione di programmi-filtro per la tutela dei minori. Oppure, potrebbe ritenersi che il *provider* sia tenuto a raccogliere i dati identificativi dell'utente, sia pure obbligandosi a garantirgli l'anonimato in rete.

Con riferimento all'ipotesi specifica dei *newsgroups*, vale la pena sottolineare che, a seconda che essi siano "moderati", o meno, cambiano i termini della questione. Resta infatti da chiedersi *quid juris* nel caso in cui, stante la presenza di un moderatore, vengano immessi in Rete contenuti offensivi. In linea di prima approssimazione, sembrerebbe prospettarsi in questo caso la ricorrenza di un profilo di responsabilità. A riguardo tuttavia occorre distinguere. Nel caso in cui il messaggio sia stato monitorato dal moderatore ed inserito in Rete nonostante la sua portata offensiva, *nulla quaestio* circa l'affermazione di corresponsabilità di quest'ultimo, sulla base dei rilievi sopra svolti. Più delicata appare l'ipotesi in cui il messaggio non sia stato affatto filtrato dal moderatore, in relazione alla quale

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può, quindi, contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono poi stati corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è La diffamazione online, Giuseppe Cassano, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume II, Numero II, pp. 165-182. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

viene richiamata l'ipotesi ritenuta simile della responsabilità delle Poste per i contenuti delle lettere, ipotizzandosi, così, la sua non responsabilità.

### **Nota bibliografica**

Sulla specifica questione analizzata in questa rassegna cfr. CAMMARATA M., *Il diavolo nel sito e il provider diventa esorcista*, in *Interlex*, 1998, all'indirizzo [www.interlex.com/inforum/interv97.htm/satana.htm](http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm/satana.htm); COSTANZO P., *I news-groups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dinf*, 1998, 806; DE MARTINI C., *Telematica e diritti della persona*, in *Dinf*, 1996, 847; FOGLIANI E., *Verso un'irresponsabilità oggettiva del provider?*, in *Interlex*, 1998, all'indirizzo [www.interlex.it/regole/fogliani.htm](http://www.interlex.it/regole/fogliani.htm); LUZZA M., *Legittimo esercizio di cronaca nella diffamazione a mezzo Internet*, in questa *Rivista*, 1999, 402; PICOTTI L., *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *Dinf*, 1999, 283; ZAINA C.A., *Internet: paradiso di non punibilità per la diffamazione?*, in *Diritto e diritti*, 2000, all'indirizzo [www.diritto.it/articoli/penale/zaina4.html](http://www.diritto.it/articoli/penale/zaina4.html); ZENO-ZENCOVICH V., *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dinf*, 1998, 15.